Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Modifica del 21 maggio

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 28 giugno 2000[1] sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 42a Trasformazione di edifici abitativi agricoli in vista di un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli (art. 24*d* cpv. 1 LPT)

1 Nel quadro dell'articolo 24*d* capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti indispensabili per un'utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi.

2 Per gli edifici abitativi agricoli costruiti legalmente, prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale, possono essere ammessi ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio, entro i limiti definiti nell'articolo 42 capoverso 3 lettere a e b.

3 In entrambi i casi può essere ammessa la ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS **700.1**